



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1177 DEL 11-10-2018

N. SETTORE 373 DEL 11-10-2018

Oggetto:	Autorizzazione all' occupazione permanente di area pubblica per installazione di n. 2 tende da sole (cappottine) in Via D. Piraino, n. 8. Ditta: "EMMEGI s.r.l."
----------	--

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA
(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all' occupazione permanente di area pubblica per l'installazione di n. 2 tende da sole (cappottine) in Via D. Piraino, n. 8. Ditta: "EMMEGI s.r.l."
----------	--

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO CHE

-con istanza del 20/07/2018 acquisita al protocollo dell'Ente il 23/07/2018 al n. 42286 il Sig. Quagliata Giuseppe, nato a Balestrate (PA) il 22/09/1962 e residente in Meri Via Umberto I, n. 87, cod. fisc. QGLGPP62P22A592Q, n.q. di legale rappresentante della ditta EMMEGI s.r.l. con sede in San Filippo del Mela P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa, n. 26, P. IVA 02127750830, esercente dell'attività denominata "THUN SHOP MILAZZO" nei locali siti in Milazzo Via D. Piraino, n. 8, iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n. ME-172378, ha chiesto l'autorizzazione all'occupazione di area pubblica per il posizionamento di due tende da sole (cappottine) nella succitata via D. Piraino, N. 8, per la durata di anni cinque;

VISTA

la documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra nonché le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza;

VISTI

la relazione tecnica e gli elaborati grafici a firma dei geom. Ruggero Formica e Marco Formica;

VISTI

- ❑ Il parere reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 52354 del 18/09/2018 con la quale ha espresso " *parere favorevole ai fini viabili per l'occupazione di area pubblica (soprasuolo) di mq. 5,15 ml. (5,15x1,00), per la collocazione di n. 2 tende da sole a cappottine retrattile, aggettanti sul marciapiede, da installare sul prospetto dell'immobile al civico 8, a servizio dell'attività commerciale denominata "THUN Shop" come da planimetria allegata*";
- ❑ Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore con nota prot. n. 53945 del 25/09/2018 con la quale ha comunicato che " *l'installazione delle tende rientra tra le opere di edilizia libera di cui al D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con l'art. 22 della L.R. n. 16 del 10 agosto 2016 e non necessitano di autorizzazione paesaggistica*";
- ❑ Il parere favorevole reso dal 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore con nota prot. n. 52245 del 18/09/2018, con la quale ha altresì comunicato che : " *Ai sensi dell'art. 66 comma 3 del vigente Regolamento TOSAP le tende sono esenti dal pagamento della tassa*";
- ❑ Il parere reso dal 7° Servizio Attività Produttive e Suap del 1° Settore con nota prot. n. 52367 del 18/09/2018 con la quale ha comunicato che: " *la ditta EMMEGI srl (Thun Shop) -Leg. Rapp. Quagliata Giuseppe- risulta, agli atti d'ufficio, titolare, a tutt'oggi, dell'esercizio di commercio al dettaglio di vicinato per il settore non alimentare nei locali siti a Milazzo in Via D. Piraino, n. 8 giusta SCIA del 20/07/2017*";

ACCERTATO

che la ditta ha provveduto al versamento di € 25,00 effettuato su c.c. p. n. 14064984 come da attestazione n. 37/086-0073 del 19/07/2018;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

VISTO

il vigente Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTA

La Legge n. 16 del 10 agosto 2016;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi Regionali:

- 11.12.1991 n. 48 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09 1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

VISTO

il D.L.vo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

PROPONE

Per i motivi citati in premessa:

di concedere alla ditta EMMEGI s.r.l. con sede in San Filippo del Mela P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa , n. 26, P. IVA 02127750830, iscritta al REA della Camera di Commercio di Messina al n. ME-172378, legalmente rappresentata dal Sig. Quagliata Giuseppe, nato a Balestrate (PA) il 22/09/1962 e residente in Merì Via Umberto I, n. 87, cod. fisc. QGLGPP62P22A592Q, esercente dell'attività denominata "THUN SHOP MILAZZO" nei locali siti in Milazzo Via D. Piraino, n. 8, l' autorizzazione ad occupare area pubblica (soprasuolo) di mq. 5,15 ml (5,15x1,00) in Via D. Piraino, n. 8, per la collocazione di n. 2 tende da sole a cappottina retrattile, aggettanti sul marciapiede, da installare sul prospetto dell'immobile sito sulla succitata Via Piraino, n. 8 a servizio dell'attività denominata "THUN Shop", per la durata di anni cinque decorrenti dalla data di rilascio del presente provvedimento.

Il tutto come rappresentato nella planimetria a firma dei geom. Ruggero Formica e Marco Formica che viene allegata alla presente concessione per farne parte integrante e sostanziale.

L'autorizzazione avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento e cessa, comunque, i suoi effetti al venir meno delle condizioni oggettive e soggettive (titolarità esercizio, contratto locazione, ubicazione dell'attività, etc.) poste a base dell'accoglimento della istanza e, comunque, nei casi espressamente previsti dall'art. 13 del vigente "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" salvo disdetta da notificarsi nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di ritirare, modificare, revocare o sospendere in qualunque momento, ad insindacabile giudizio, la concessione senza che la ditta concessionaria possa vantare pretese, diritti, indennizzi o risarcimenti di sorta, eventuali ulteriori pagamenti TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) vanno regolarizzati presso il 2° Settore di questo Ente – Ufficio Tributi e Tasse.

La concessione non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese, etc. di Enti pubblici o di Gestori di pubblici servizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere o dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nullaosta, etc. di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima della materiale occupazione dell'area pubblica.

Nel corso della concessione la ditta richiedente è tenuta al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme dettate in materia dal Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del D.Lgs. 285/92 e suo Regolamento di esecuzione e dal D.Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

La concessione è soggetta al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni e condizioni:

1) L'occupazione dell'area pubblica viene fatta senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi che il concessionario è tenuto a rispettare, con carico per il medesimo di riparare eventuali danni che dovessero verificarsi al manufatto comunale;

2) Al richiedente è fatto obbligo di: -Collocare nel corso dei lavori di installazione delle tende, a sue cure e spese, idonea segnaletica di preavviso di lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona; -lasciare la zona libera da qualsiasi materiale di risulta;-non danneggiare il manufatto comunale; - rispettare le norme del vigente C.d.S. e relativo regolamento d'esecuzione; che siano fatti salvi diritti di terzi.

3) Il Comune resta esonerato da ogni e qualunque responsabilità civile e penale per eventuali danni provocati o causati a persone e cose, in conseguenza della presente autorizzazione.

4) Il soprassuolo pubblico sopra descritto dovrà, altresì, essere utilizzato esclusivamente per l'installazione di cui sopra per la cui collocazione e manutenzione dovranno essere osservate le modalità previste dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5) La presente concessione se soggetta al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche questa verrà operata dall'Ufficio Tributi e Tasse di questo Ente, sulla scorta della tariffa posta in essere ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini del perfezionamento della pratica relativo ad eventuale ulteriore pagamento della tassa di cui sopra, la ditta concessionaria è tenuta, entro e non oltre trenta giorni dalla data di rilascio del presente atto, a presentare apposita denuncia al 2° Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 del citato D. Lgs. 507/1993;

6) Per l'installazione delle tende si impieghino teli in tinta unica chiara (bianca, avorio, ecru'), non è ammessa la stampa di scritte, simboli e pubblicità sulle tende parasole.

7) Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

D I S P O N E

che la presente determinazione venga rimessa:

- a) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- b) Al 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- c) Al 1° Servizio 2° Servizio Politica del Territorio del 4° Settore di questo Ente, per quanto di competenza;
- d) Al 7° Servizio Attività Produttive e SUAP del 1° Settore di questo Ente.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1177 del 11-10-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-10-2018.

N. Reg. Albo: 3201

Milazzo, li 11-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)